

STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 16 settembre 2008

CIRCOLARE N. 10/2008

NOVITA' FISCALI E LEGISLATIVE

| | |
|---|----------|
| 1 DA SETTEMBRE 2008 DETRAZIONE TOTALE PER L'IVA ASSOLTA SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE..... | 1 |
| 1.1 IMPOSTE DIRETTE | 1 |
| 1.2 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA..... | 2 |
| 1.3 FATTURE RIEPILOGATIVE | 2 |
| 2 SEMPLIFICAZIONI <i>PRIVACY</i> ANCHE PER LE PMI..... | 2 |
| 2.1 IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)..... | 2 |
| 3 SLITTANO I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI..... | 3 |

1 DA SETTEMBRE 2008 DETRAZIONE TOTALE PER L'IVA ASSOLTA SULLE SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE

A partire dal **1° settembre 2008**, imprese e professionisti potranno detrarre interamente l'IVA sulle spese sostenute in relazione a servizi alberghieri e di ristorazione beneficiate dai propri titolari, dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e da tutti coloro che intrattengono rapporti con essi. Ciò per effetto della modifica apportata alla lett.f) dell'art.19-*bis*1 del DPR n.633/72 da parte della legge di conversione al D.L. n.112/08.

Tali spese, peraltro, non devono assumere la qualifica di spese di rappresentanza, in quanto per esse è prevista una specifica disposizione (lett.h) dell'art.19-*bis*1), ad oggi non modificata, che ne prevede ancora l'indetraibilità totale (fanno eccezione gli omaggi).

L'integrale detrazione dell'IVA potrà essere fruita a condizione che la spesa relativa al pernottamento alberghiero o alla somministrazione di pasti e bevande sia inerente all'attività svolta dall'impresa o dal professionista. Tale valutazione, che non sempre appare agevole vista la natura, spesso privata, di tali spese, potrà essere facilitata dall'indicazione nel documento dei soggetti che hanno beneficiato della prestazione di vitto e/o alloggio e delle motivazioni della fruizione.

Occorre segnalare, infine, che il vantaggio riconosciuto ai fini IVA risulta compensato da una limitazione alla deducibilità di tali spese, a partire dal 2009.

1.1 Imposte dirette

La limitazione alla deducibilità ai fini redditi e IRAP delle spese di vitto e alloggio - nella misura del 75% - decorre a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, **dal 1° gennaio 2009**. Per gli esercenti arti e professioni la deduzione limitata al 75% di tali spese si aggiunge al limite

STUDIO MARCOZZI

massimo già previsto pari al 2% dei compensi annui percepiti. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n.53/E del 05.09.2008) la limitazione al 75% interessa per analogia anche le spese di rappresentanza sia dell'impresa che del professionista

1.2 Documentazione necessaria

In sintesi:

- scontrino e ricevuta fiscale non sono documenti validi per il riconoscimento della detrazione ai fini IVA, per il fatto che l'IVA non viene indicata in modo esplicito sul documento;
- l'unico documento valido per il riconoscimento della detrazione ai fini IVA è la fattura; la fattura deve essere necessariamente intestata al soggetto -impresa o professionista- interessato a portare in detrazione l'IVA (non è possibile detrarre l'IVA se la fattura risulta intestata direttamente al dipendente, collaboratore o amministratore);
- la detrazione ai fini IVA è riconosciuta solo se si riesce a dimostrare "l'inerenza" della spesa sostenuta in relazione alle finalità aziendali o professionali: per questo motivo, ancorché non previsto come obbligo normativo, ai fini della dimostrazione dell'inerenza pare opportuno far indicare dall'esercente o dai beneficiari nel corpo della fattura (laddove possibile) il nominativo di colui o di coloro che hanno fruito della prestazione. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolare n.53/E del 05.09.2008), ai fini del riconoscimento della detrazione, è necessario che la fattura rechi una doppia intestazione: sia l'intestazione del soggetto che fruisce la prestazione (dipendente, collaboratore, amministratore) che del soggetto che commette il servizio (impresa e/o professionista). Pare non sia sufficiente, secondo l'Agenzia delle Entrate, la mera annotazione del nominativo nel corpo della fattura;
- le imprese o i professionisti che intrattengono rapporti continuativi con il medesimo esercente (bar o ristorante) possono stipulare convenzioni che prevedono il pagamento e la fatturazione delle prestazioni con cadenza periodica (resta, in questo caso, l'obbligo di rilasciare lo scontrino o la ricevuta fiscale recanti l'indicazione "corrispettivo non riscosso" al momento di ultimazione di ogni prestazione).

1.3 Fatture riepilogative

Si ricorda che è possibile registrare cumulativamente più fatture di acquisto; infatti per fatture di importo singolo inferiore a euro 154,94, emesse nell'arco dello stesso periodo (mese o trimestre), è consentito riportare tutte le fatture nel periodo in un unico documento riepilogativo che costituisce oggetto di autonoma registrazione. Nel documento dovrà essere riportato:

- il numero progressivo attribuito dal destinatario a ciascuna fattura (il n. di protocollo IVA);
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'IVA, distinti per aliquota.

2 SEMPLIFICAZIONI *PRIVACY* ANCHE PER LE PMI

Anche la Manovra Estiva si è occupata di *privacy*, dopo che già lo scorso 19 giugno un provvedimento emanato dal Garante ha coinvolto piccole e medie imprese, professionisti e artigiani in materia di semplificazioni su alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. n.196/03.

2.1 Il Documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.)

Le nuove semplificazioni riguardano principalmente il D.P.S., e sono in arrivo modifiche anche per la disciplina delle misure minime di sicurezza, dopo le modifiche apportate al Codice della *Privacy* ad opera dell'art. 29 della Manovra.

In pratica ora è possibile evitare di redigere il documento programmatico sulla sicurezza quando i soggetti trattano:

- soltanto dati non sensibili;
- ovvero, in presenza di dati sensibili, questi siano costituiti unicamente:
 - o dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi;
 - o dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale.

STUDIO MARCOZZI

Si tratta molto spesso degli unici dati sensibili trattati da molte piccole o medie aziende, e, prima delle modifiche, costringevano alla redazione del D.P.S..

Per non redigere il D.P.S., sarà sufficiente che il titolare del trattamento dei dati renda un'autocertificazione (di cui all'art.47 del T.U. di cui al DPR n.445/00), in cui dichiara di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.

Inoltre, secondo il testo del nuovo co.1-bis, art.34 del D.Lgs. n.196/03, in relazione ai trattamenti di cui sopra, nonché a quelli comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante individuerà con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'allegato B), in ordine all'adozione delle misure minime di sicurezza.

3 SLITTANO I TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Dopo che la Finanziaria 2008 ha riproposto per persone fisiche, società semplici e enti non commerciali la possibilità di rideterminare il valore dei terreni agricoli e edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2008, fissando al 30 giugno scorso (scadenza poi rinviata al 20 luglio) il termine per la redazione e il giuramento delle perizie e per il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva, il legislatore ha variato la norma originaria, modificando nuovamente i termini, così riassunti:

- 31/10/08: redazione perizia e versamento prima rata
- 31/10/09: versamento seconda rata
- 31/10/10: versamento terza rata

Come noto, la rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare ora entro il 31 ottobre 2008 e, sempre entro tale data, se si versa l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata. Si ricorda che sulla eventuale seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risulta dalla perizia di stima e, in particolare, nella misura del:

- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2008, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni:

- per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto;
- per le partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita, purché la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

* * *

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.